SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 6 agosto 1997.

Applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola di cui all'art. 36, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 822/1987.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 79;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2641/1988 del 25 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2048/1989 del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2238/1993 del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 2200/1996 del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 659/1997 del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 2200/1996 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ed, in particolare, l'art. 17;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1986, n. 462;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola, convertito, con modificazioni, in legge 4 novembre 1987, n. 460;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme di cui al regolamento CEE n. 2238/1993;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 16 maggio 1997, concernente il divieto di vinificazione delle uve da tavola e modalità applicative per la vinificazione delle uve a duplice attitudine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Considerato che l'art. 1, punto 5, del regolamento CE n. 1592/1996, sostituendo l'art. 36, paragrafo 1, del regolamento CEE 822/1987, ha introdotto il divieto di vinificazione delle uve di varietà che non figurano come varietà di uve da vino, a partire dalla data del 1° agosto 1997;

Considerato che gli articoli 1 e 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1997 stabiliscono che l'introduzione delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti e, conseguentemente, la loro trasformazione, deve avvenire in stabilimenti a ciò destinati e differenti da quelli in cui sono, sia trasformate, sia detenute, le uve da vino;

Considerato che l'art. 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1997 stabilisce che possono essere trasformati in vino da tavola i quantitativi massimi, ivi indicati, delle uve appartenenti alle varietà «Moscato di Terracina», prodotte in provincia di Latina, nonché «Regina» e «Regina dei vigneti», prodotte in provincia di Chieti;

Considerato che l'art. 3 del decreto ministeriale 16 maggio 1997 prevede che i quantitativi delle uve appartenenti alle sopra citate varietà, eccedenti quelli ammessi per la produzione di vino da tavola possono essere trasformati anche in vino, da destinare alla distillazione oppure all'esportazione secondo quanto previsto dall'art. 36, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 822/1987;

Considerato che gli articoli 3 e 4 del più volte citato decreto ministeriale 16 maggio 1997, nel ricodificare la materia disciplinata in precedenza con i decreti ministeriali 20 agosto 1976, 8 settembre 1983 e 1° agosto 1995, ora abrogati, stabiliscono, tra l'altro, che coloro i quali intendano procedere alla trasformazione dei quantitativi di uve eccedenti quelli ammessi per la produzione di vino da tavola appartenenti alle sopra citate varietà, e dei prodotti ottenuti dagli stessi, devono farlo in stabilimenti a ciò destinati e differenti da quelli ove sono, sia detenute, sia trasformate, le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino medesime e che gli stessi stabilimenti devono essere preventivamente autorizzati;

Considerato che le uve da tavola e taluni prodotti da essa ottenuti costituiscono, per le loro caratteristiche intrinseche, materie prime particolarmente idonee, tal

quali od in miscela, alla trasformazione in prodotti disciplinati dal regolamento CEE n. 822/1987 per i quali è prescritta, invece, l'esclusiva utilizzazione di uve da vino e che, pertanto, potrebbe essere perturbato il normale equilibrio del mercato vitivinicolo;

Considerato che, per la maggiore efficacia dei controlli è necessario estendere il regime autorizzatorio, già previsto per gli stabilimenti presso i quali si procede alla trasformazione dei quantitativi di uve eccedenti quelli ammessi per la produzione di vino da tavola appartenenti alle sopra citate varietà, e dei prodotti ottenuti dagli stessi, anche alle uve da tavola;

Considerato che, in base al regolamento CEE n. 2238/1993, la categoria del prodotto deve essere indicata sul documento di accompagnamento utilizzando una menzione che descriva il prodotto medesimo nella maniera più precisa e che, pertanto, è opportuno prescrivere le menzioni da utilizzare per le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti al fine di distinguerli dalle uve da vino e dai prodotti da esse ottenuti;

Considerata la necessità, ai fini dei controlli, che le attività di trasformazione delle uve provenienti da varietà di uve da tavola o da varietà di uve da vino debbono essere distinte in conformità alla diversa regolamentazione cui soggiacciono dette uve nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Ritenuta l'urgenza di predisporre gli strumenti atti a garantire l'efficacia dei controlli sulla trasformazione e sulla circolazione delle uve da tavola;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del presente decreto si definiscono:

a) «autorità di controllo»:

1) il Ministero per le politiche agricole - Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

2) le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano - assessorato all'agricoltura;

3) il Corpo forestale dello Stato - Coordinamenti regionali e coordinamenti provinciali.

b) «documenti di accompagnamento e registri»: i documenti di accompagnamento ed i registri emessi, tenuti e conservati a norma del regolamento CEE n. 2238/1993 e del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768.

Art. 2.

1. Le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti devono essere avviati alla trasformazione in stabilimenti preventivamente autorizzati, a ciò appositamente destinati e differenti:

a) dagli stabilimenti ove sono trasformate e/o detenute le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino medesime;

b) dagli stabilimenti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto.

2. Gli stabilimenti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, già preventivamente autorizzati all'effettuazione di operazioni diverse dalla vinificazione, possono essere anche autorizzati, presentando l'istanza di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, alla detenzione e trasformazione delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti.

Art. 3.

1. L'autorità competente al rilascio della preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 è la regione ovvero la provincia autonoma nel cui territorio ha sede lo stabilimento di trasformazione. Tuttavia, limitatamente alla sola campagna vinicola 1997/1998, l'autorità competente per il rilascio della preventiva autorizzazione è l'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi nella cui circoscrizione territoriale ha sede lo stabilimento di trasformazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di una apposita istanza per ogni stabilimento di trasformazione delle uve da tavola. L'istanza di autorizzazione, compilata a cura del rappresentante legale su carta bollata, deve pervenire all'autorità competente al rilascio, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività dello stabilimento di trasformazione. Tuttavia, limitatamente alla sola campagna vinicola 1997/1998, è sufficiente che le istanze pervengano prima dell'inizio delle operazioni di trasformazione.

3. Nell'istanza di autorizzazione, il richiedente deve indicare, per ogni stabilimento:

a) le generalità del rappresentante legale, la ragione sociale, la sede legale ed amministrativa della società nonché l'indirizzo completo dello stabilimento di trasformazione;

b) la natura delle materie prime da trasformare nello stabilimento, specificandone l'origine e la categoria;

c) la dettagliata descrizione delle trasformazioni che si intendono effettuare;

d) la natura dei prodotti trasformati che saranno commercializzati, specificandone la categoria e la destinazione;

e) i quantitativi di materie prime che saranno presumibilmente lavorati annualmente.

f) il numero d'iscrizione al registro delle imprese e la Camera di commercio presso cui è stata effettuata l'iscrizione;

g) il numero e la data del rilascio dell'autorizzazione sanitaria nonché l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione stessa;

4. L'istanza di autorizzazione deve, inoltre, essere corredata dalla planimetria dello stabilimento. La planimetria deve contenere gli elementi previsti dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

5. L'autorità competente al rilascio trasmette senza ritardo all'autorità di controllo copia dell'istanza di autorizzazione.

Art. 4.

1. L'autorità competente, verificata l'assenza di condizioni ostative, rilascia l'autorizzazione e prescrive le relative limitazioni. Tuttavia, limitatamente alla sola campagna viticola 1997/1998, le autorizzazioni di cui all'art. 2 possono essere rilasciate dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nelle more dei successivi accertamenti tecnici, a condizione che siano pervenute le relative istanze nel termine previsto dall'art. 3, comma 2.

2. Ogni variazione intervenuta rispetto a quanto attestato nell'istanza di autorizzazione, così come la cessata attività, deve essere comunicata all'autorità competente al rilascio.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve effettuarsi entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo al verificarsi della variazione o della cessazione, presentando la comunicazione direttamente ovvero inviandola tramite lettera raccomandata a.r.

4. L'autorità competente al rilascio trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 2, senza ritardo, all'autorità di controllo.

5. Qualora vengano constatate variazioni non segnalate rispetto alle condizioni esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione ovvero motivi che risultino comunque ostativi alla trasformazione delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti, le autorità di controllo e gli organi di vigilanza inviano una circostanziata segnalazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli illeciti amministrativi ed a quelli penali accertati, conformemente alle norme che regolano il segreto istruttorio.

Art. 5.

1. Le fotocopie dei documenti di accompagnamento nonché delle pagine dei registri inerenti le operazioni di carico, scarico e trasformazione sia delle uve da tavola sia dei prodotti da esse ottenuti compiute negli ultimi quindici giorni devono essere inviate, distintamente per ogni stabilimento autorizzato, agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi nella cui circoscrizione territoriale ha sede lo stabilimento autorizzato medesimo, tramite lettera (o pacco) raccomandata a.r.

2. L'invio dei documenti di cui al comma 1 dovrà avvenire entro e non oltre il secondo giorno lavorativo della settimana successiva a quella cui si riferiscono le registrazioni.

Art. 6.

1. Le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti, introdotti in uno stabilimento autorizzato ai sensi del presente decreto, non possono essere ceduti né tal quali né a seguito di una semplice miscelazione con uve o mosti di altra natura o provenienza e devono essere direttamente e totalmente sottoposti alla trasformazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle uve da tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, introdotte negli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art 4, comma 4, del medesimo decreto.

3. Le uve da tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, ed i prodotti a monte del vino da esse ottenuti, che sono detenuti per la successiva vinificazione ovvero sono in corso di vinificazione negli stabilimenti a ciò destinati ed autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto, non possono essere estratti dagli stabilimenti autorizzati se non a vinificazione completata.

4. In attuazione dell'art. 18, lettera *h)*, del regolamento CEE n. 2238/1993, ai trasporti delle uve da tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997 destinate alla vinificazione negli stabilimenti a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto ministeriale, non si applica la deroga all'obbligo di emettere il documento di accompagnamento, prevista dall'art. 4, punto n. 1), lettera *b)*, del medesimo regolamento.

5. Le uve da tavola ed i mosti da esse ottenuti devono essere designati sui documenti di accompagnamento e sui registri con le menzioni:

a) «uve da tavola - da non utilizzare nella preparazione dei vini»;

b) «mosto ottenuto da uve da tavola - da non utilizzare nella preparazione dei vini»;

c) «mosto concentrato ottenuto da uve da tavola - da non utilizzare nella preparazione dei vini»;

d) «mosto concentrato rettificato ottenuto da uve da tavola - da non utilizzare nella preparazione dei vini».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle uve da tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, ed ai mosti da esse ottenuti qualora destinati agli stabilimenti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, già preventivamente autorizzati all'effettuazione di operazioni diverse dalla vinificazione.

7. Le uve da tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, ed i prodotti a

monte del vino da esse ottenuti, che sono detenuti per la successiva vinificazione ovvero destinati alla vinificazione ovvero ancora in corso di vinificazione presso gli stabilimenti a ciò destinati ed autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto, devono essere designati sui documenti di accompagnamento e sui registri con le menzioni:

a) «uve da tavola destinate alla vinificazione»;

b) «mosto ottenuto da uve da tavola destinato alla vinificazione»;

c) «mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve da tavola in corso di vinificazione»;

d) «vino ottenuto da uve da tavola - da destinare all'esportazione»;

e) «vino ottenuto da uve da tavola - da destinare alla distillazione».

Art. 7.

1. I controlli sull'attività degli stabilimenti di trasformazione autorizzati ai sensi del presente decreto possono essere operati dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dal Corpo forestale dello Stato in qualsiasi momento e, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 282/1986 convertito, con modificazioni, in legge n. 462/1986, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.

2. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza sulla produzione viticola e sulla destinazione delle uve oggetto delle misure d'intervento di cui al regolamento CEE n. 2200/1996 ed al regolamento CEE n. 659/1997, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano controlli a campione sui produttori singoli ed associati delle uve da tavola.

3. I controlli di cui al comma 2 possono essere attuati in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 282/1986 convertito, con modificazioni, in legge n. 462/1986, anche dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle autorizzazioni da rilasciare in conformità delle norme di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1997 ed ai connessi controlli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 239

97A6616

MINISTERO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 giugno 1997.

Ulteriore delega di attribuzioni del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per gli atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Giorgio Macciotta.

IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1996, recante delega di attribuzioni del Ministro per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai sottosegretari di Stato prof. Giorgio Macciotta e on. Isaia Sales;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuta l'esigenza di integrare le deleghe conferite con apposita delega a seguire i problemi della politica della montagna e in particolare a coordinare l'attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

Decreta:

Dopo il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1996, è aggiunto il seguente:

«Il prof. Giorgio Macciotta è delegato a seguire i problemi connessi alla politica della montagna e in particolare a coordinare l'attuazione della legge n. 97 del 31 gennaio 1994».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 248

97A6561

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 luglio 1997.

Limitazione all'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997-98.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le direttive della Comunità europea n. 686 e 687 del 28 luglio 1978 con le quali si stabilisce che, per la professione di dentista, la relativa formazione consegua ad una adeguata esperienza clinica, acquisita sotto opportuni controlli;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 giugno 1997;

Visto il regolamento 21 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 29 luglio 1997, in materia di accessi all'istruzione universitaria;

Tenuto conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici odontoiatri nell'ambito del territorio nazionale;

Sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 1997/98 il numero dei posti disponibili a livello nazionale, con riferimento anche alle potenzialità formative segnalate dalle singole università in relazione al numero degli studenti ammessi, nell'anno accademico 1996/97, a seguito del contenzioso giurisdizionale;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1997/98, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è fissato in 549 ed è ripartito tra le università secondo l'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le università che insistono nella stessa regione possono concordare un diverso numero di posti disponibili, previa compensazione tra le singole sedi, tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.

Art. 2.

Le università statali provvedono all'ammissione degli studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di domande a scelta multipla definite in sede nazionale.

Art. 3.

Una commissione di valutazione, presso ciascuna sede, provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri:

voto riportato negli esami di maturità - 0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso;

voto della prova - 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate;

distinzione degli *ex aequo* - si provvede alla estrazione, in ciascuna sede di esame di una lettera dell'alfabeto che stabilisca l'inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a parità di punteggio, la precedenza nella graduatoria.

Art. 4.

Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

TABELLA

CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Università	Sede didattica	Posti a.a. 96/97	Ammessi con riserva	Totale	Immatricolazioni a.a. 1997/98
Ancona		20	26	46	20
Bari		30	39	69	15
Bologna		30	29	59	30
Brescia		20	6	26	24
Cagliari		20	4	24	16
Catania		20	11	31	20
Chieti		30	9	39	30
Ferrara		14	11	25	*
Firenze		30	110	140	*
Genova		32	124	156	*
L'Aquila		30	11	41	19
Messina		26	28	54	13
Milano		100	184	284	50
Milano Univ. Cattolica	Roma	25	0	25	25
Modena		15	19	34	15
Napoli Federico II		45	34	79	25
Napoli II Università	Napoli	24	16	40	8
Padova		48	56	104	48
Palermo		40	83	123	10
Parma		20	6	26	20
Pavia		20	28	48	3
Perugia		25	28	53	12
Pisa		20	55	75	20
Roma «La Sapienza»		60	255	315	*
Roma «Tor Vergata»		30	109	139	*
Sassari		10	0	10	10
Siena		40	44	84	40
Torino		40	19	59	40
Trieste		16	12	28	16
Verona		24	13	37	20
Totale		904	1369	2273	549

* Corsi attivati dalle università per la frequenza degli studenti ammessi con riserva nell'anno accademico 1996/97.

97A6566

DECRETO 31 luglio 1997.

Limitazione all'accesso ai corsi di laurea e di diploma in architettura per l'anno accademico 1997-98.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l'art. 6, secondo comma;

Vista la direttiva CEE n. 384 del 10 giugno 1985 sulla formazione per lo svolgimento delle attività esercitate abitualmente con il titolo professionale di architetto e della successiva raccomandazione del Comitato consultivo CEE del 13-14 marzo 1990;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 giugno 1997;

Visto il regolamento 21 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 29 luglio 1997, in materia di accessi all'istruzione universitaria:

Sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di architettura;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 1997-98 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di diploma afferenti alle facoltà di architettura con riferimento alla normativa comunitaria e alle potenzialità formative segnalate dalle singole sedi;

Ritenuto opportuno innovare gradualmente le modalità di accesso;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1997/98 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e ai corsi di diploma afferenti alle facoltà di architettura è così determinato:

6945 per il corso di laurea in architettura;

500 per il corso di laurea in disegno industriale;

450 per il corso di laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

282 per il corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali;

905 per i corsi di diploma.

La ripartizione dei posti fra le singole università è determinata nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In applicazione dei criteri di gradualità di cui in premessa, per l'anno accademico 1997/98, l'amministrazione degli studenti avviene per concorso pubblico effettuato secondo criteri e modalità definiti dalle università. La prova consiste in una serie di domande a scelta multipla, predisposte da apposita commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

TABELLA

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Università	Architettura	Disegno industriale	Pian. Territ. Urban. e Amb.	Storia e Cons. Beni Arch. e Amb.	Diplomi universitari	Totale posti
Bari Politecnico	150					150
Camerino (Ascoli Piceno)	100					100
Catania (Siracusa)	100					100
Chieti (Ascoli Piceno)	225					225
Ferrara	150					150
Firenze	750					750
Genova	300				100	400
Milano Politecnico	1.350	500	250		120	2.220
Napoli Federico II	500					500
Napoli II Università (Aversa)	230				50	280
Palermo	300					300
Reggio Calabria	300		(*)	132		432
Roma La Sapienza	720				180	900
Roma III	200					200
Torino Politecnico	770				270	1.040
Venezia Istituto Architettura	800		200	150	185	1.335
Totale	6.945	500	450	282	905	9.082

(*) Non è fissata alcuna limitazione di accesso al corso di laurea.

97A6568

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Convenzione n. 564/87 «Restauro e ristrutturazione del complesso monumentale SS. Annunziata di Ascoli Piceno - Cambio di destinazione d'uso dell'immobile - Approvazione perizia di variante». (Deliberazione n. 113/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 564/87 stipulata in data 16 marzo 1989 tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel mezzogiorno ed il comune di Ascoli Piceno regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione di un «Centro servizi per enti locali: restauro e ristrutturazione del complesso monumentale S.S. Annunziata» per l'importo di lire 1.400 milioni;

Considerato che il comune di Ascoli Piceno ha deciso di mutare la destinazione d'uso del complesso da utilizzare come sede della facoltà di architettura di Ascoli Piceno attraverso la cessione dei locali in comodato all'università di Camerino;

Vista la nota n. 212 del 21 gennaio 1997 con la quale il comune di Ascoli Piceno ha chiesto l'approvazione delle variazioni progettuali (2ª e 3ª perizia di variante) con le modalità previste dall'art. 7 della legge n. 104/1995;

Considerato che le predette perizie di variante sono state adottate dall'ente attuatore in funzione della già citata diversa destinazione dell'immobile;

Vista la nota prot. n. 9\683 del 21 febbraio 1997, con la quale il nucleo ispettivo, nel precisare che le opere del progetto principale e quelle in variante sono state interamente eseguite e collaudate il 27 aprile 1995, ha espresso parere favorevole all'approvazione del nuovo quadro economico e alla diversa destinazione del complesso ex S.S. Annunziata come sede della facoltà di architettura di Ascoli Piceno;

Vista la relazione in data 18 marzo 1997, integrata in data 30 aprile 1997, con la quale il nucleo di valutazione ha espresso parere favorevole sia all'approvazione delle variazioni progettuali proposte che alla diversa destinazione d'uso del complesso;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare in sanatoria le perizie di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 564/87 come specificato nella nota 212 del 27 gennaio 1997, citata in premessa nonché la diversa destinazione d'uso dell'immobile;

2. Di approvare il nuovo quadro economico di seguito indicato.

QUADRO ECONOMICO (valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Da variante
Lavori	1.217	1.231	1.233
Imprevisti	30	22	=
Importo per eventuali oneri di lievitazione costi	30	100	80
Spese generali	40	20	20
I.V.A.	83	27	67
Totale...	1.400	1.400	1.400

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 268

97A6596

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 25 luglio 1997 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Muhammad Zamir, ambasciatore della Repubblica popolare del Bangladesh, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 25 luglio 1997 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Alexandros Sandis, ambasciatore della Repubblica Ellenica, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 25 luglio 1997 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Lauro L. Baja, ambasciatore della Repubblica delle Filippine, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 25 luglio 1997 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Djama Omar Idleh, ambasciatore della Repubblica di Gibuti (con residenza a Parigi), il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

97A6369

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 1° dicembre 1994.

Il giorno 15 aprile 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 1° dicembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 novembre 1996, n. 592, pubblicata nel supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996.

In conformità all'art. 13, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 15 aprile 1997.

97A6367

Entrata in vigore dell'Accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note.

Il giorno 26 giugno 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 7 aprile 1997, n. 111, pubblicata nel supplemento ordinario n. 92/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1997.

In conformità all'art. 13, l'Accordo è entrato in vigore in data 26 giugno 1997.

97A6368

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cinque Terre Sciacchetrà».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cinque Terre Sciacchetrà», riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione, nella riunione tenutasi i giorni 9 e 10 giugno 1997;

Esaminate le proposte di modifica e di integrazioni allo schema del disciplinare allegato a corredo della sopracitata domanda presentate nel corso della pubblica audizione tenutasi con gli interessati;

Valutate le motivazioni fornite a sostegno della richiesta e delle integrazioni e modifiche proposte;

Valutate altresì le risultanze sia della pubblica audizione con particolare riguardo alla rinomanza e valorizzazione commerciale del prodotto sia degli esami organolettici effettuati al fine di accertare l'esistenza o meno del requisito del «particolare pregio» dei vini di cui trattasi;

Ritenuto doversi procedere alla votazione sullo schema di disciplinare e sulla proposta finale di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cinque Terre Sciacchetrà», ha espresso a maggioranza assoluta ma non qualificata parere favorevole all'accoglimento di detta richiesta.

Il dirigente capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento considerato che per il disposto dell'art. 12, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per l'approvazione delle richieste di riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e controllata e garantita dei vini è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti alla riunione del Comitato;

Tenuto conto che non è stata raggiunta nella votazione finale tale maggioranza qualificata, comunica che per la motivazione sopra esposta e solo per essa, la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cinque Terre Sciacchetrà» di cui alla domanda presentata dagli interessati non è stata accolta, e che pertanto il procedimento è concluso.

97A6363

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 - ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», anche nelle tipologie superiore e novello, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Montepulciano dal 35 al 70%;

Sangiovese dal 30 al 50%.

Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive provincie di coltivazione.

Art. 3.

Aggiungere in calce al testo il seguente comma:

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» superiore devono essere prodotte nella zona delimitata come segue:

mare Adriatico, dal confine nord del comune di Grottammare sino a Porto d'Ascoli, segue la s.s. n. 16 (Adriatica);

s.s. n. 4 (Salaria), da Porto d'Ascoli sino al bivio per Valle Senzana;

strada comunale che dalla s.s. n. 4 (bivio di Valle Senzana), attraversa il torrente Bretta fino ad incontrare la provinciale Poggio di Bretta-Ripaberarda;

strada provinciale Poggio di Bretta-Ripaberarda sino al confine comunale Ascoli Piceno-Appignano confini che delimitano, includendoveli, i comuni di Appignano, Offida, Ripatransone sino alla strada Cossignano-Ripatransone, nei pressi della località Trivio;

strada Cossignano-Ripatransone-Grottammare sino al confine nord del comune di Grottammare e, da questo, sino al mare Adriatico.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Rosso Piceno» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti dotati di esposizione idonea, situati su terreni non eccessivamente umidi e con esclusione dei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due volte all'anno e prima dell'invaiatura.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere almeno 2200 ceppi per ettaro e non essere allevati a tendone.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Rosso Piceno» non deve essere superiore a tonnellate 13.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» tipologia novello, all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: fragrante, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Al vino «Rosso Piceno» proveniente dai vigneti situati nel territorio delimitato nell'ultimo comma dell'art. 3 del presente disciplinare di produzione è consentita la qualifica di «Rosso Piceno» superiore a condizione che il prodotto provenga da uve prodotte da vigneti che abbiano rese unitarie non superiori alle 12 tonnellate per ettaro, in coltura specializzata, titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol ed abbia, all'atto dell'immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, complesso, leggermente etereo;

sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 21 g/l.

Il vino «Rosso Piceno» superiore non può essere immesso al consumo in data anteriore ai 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sui recipienti di capacità fino a 3 litri contenenti il vino «Rosso Piceno» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

97A6364

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189